

**Le novità della revisione legale: il
recepimento della Direttiva
2014/56/UE e le modifiche al D.
Lgs. 39/2010**

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

- ▶ Nuovo quadro normativo di riferimento
- ▶ Aggiornamento delle regole sulla revisione
- ▶ Deontologia, scetticismo, riservatezza e segreto professionali
 - ▶ Nuovo quadro normativo
 - ▶ Focus sulle novità
 - ▶ Sindaci-revisori: debolezze riscontrate
- ▶ Indipendenza e obiettività
 - ▶ Nuovo quadro normativo
 - ▶ Elementi chiave dell'art. 10 originario
 - ▶ Elementi chiave dell'art. 10 - Novità introdotte
 - ▶ Focus su altre novità
 - ▶ Recap delle novità
 - ▶ Questioni interpretative
 - ▶ Sindaci-revisori: carenze riscontrate

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Nuovo quadro normativo di riferimento

Soggetti non EIP e diversi da Enti sottoposti a regime intermedio

- Artt. 9, 9-bis, 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010;
- Principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività elaborati da ordini e associazioni professionali congiuntamente al MEF e alla Consob ex artt. 9 comma 1 e 10, comma 12, D.Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di una Convenzione (in via transitoria PR100).

EIP (Emittenti valori mobiliari; Banche e Assicurazioni)

- Disciplina Generale;
- Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento Consob in tema di indipendenza;
- Artt. 4,5 e 6 Regolamento UE 537/2014.

Enti sottoposti a regime intermedio (es. Sim, Sicav, Sgr, Società diffuse)

- Disciplina Generale;
- Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento Consob in tema di indipendenza;
- Artt. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art. 6, paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Aggiornamento delle regole sulla revisione

▶ **Applicabilità per sindaci-revisori:**

- ▶ Applicabilità per i revisori individuali/società di revisione: **nessun adattamento** per i sindaci-revisori.
- ▶ Per i sindaci-revisori le nuove regole, più strette, **prevalgono** su quelle dei sindaci.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Deontologia, scetticismo, riservatezza e segreto professionali

Nuovo quadro normativo

D. Lgs. 39/2010 originario:

- Art. 9 – Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale



D. Lgs. 39/2010 novellato:

- Art. 9 – Deontologia e scetticismo professionale
- Art. 9 bis – Riservatezza e segreto professionale


Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Deontologia, scetticismo, riservatezza e segreto professionali

Nuovo quadro normativo

Deontologia e scetticismo: maggior dettaglio e rigore

Benché la definizione di "scetticismo professionale" contenuta nel D. Lgs. 39/2010 non sia perfettamente allineata a quella riveniente dagli ISA Italia, si ritiene che una condotta improntata al rispetto dei principi di revisione soddisfi anche gli obblighi previsti dal D. Lgs. 39/2010.



Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Deontologia, scetticismo come tratto distintivo

Focus sulle novità

ISA 200

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato.

- Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione a
 - . Agli elementi acquisiti in contraddizione tra loro
 - . Alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti
 - , Alle condizioni che possono segnalare possibili frodi
 - . Alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto gli ISA


IAASB

E' difficile per una singola definizione catturare in pieno il significato di scetticismo. E non c'e' un unico modo per dimostrare di aver avuto lo scetticismo richiesto. E' in sostanza un atteggiamento mentale. Lo scetticismo professionale e' strettamente collegato ai principi fondamentali etici dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Deontologia, scetticismo, *riservatezza e segreto professionali*

Nuovo quadro normativo



Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Deontologia, scetticismo, *riservatezza e segreto professionali*

Focus sulle novità

Focus Sulle Novità:

- Il concetto, dettagliato, di ***scetticismo professionale***.
- La ***permanenza nel tempo*** dell'obbligo di riservatezza (anche dopo la chiusura della revisione o dell'incarico).

Spunti di riflessione

- Rapporto con il cliente e scetticismo professionale: incarichi che si **rinnovano all'infinito** di triennio in triennio.
- Rapporti **nulli o insufficienti** con il "revisore" uscente in caso di primo incarico:

CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia – Luglio 2016 – Capitolo specifico.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Nuovo quadro normativo

D. Lgs. 39/2010 originario:

- Art. 10 – Indipendenza e obiettività



D. Lgs. 39/2010 novellato:

- Art. 10 – Indipendenza e obiettività
- Artt. 10 bis, ter, quarter, quinquies – Modalità di svolgimento della revisione legale, con rinvii alle tematiche di «indipendenza»

I requisiti fondamentali dell'articolo non subiscono sostanziali modifiche ma vengono inseriti gli artt. 10 bis, ter, quarter, quinquies sotto il titolo “**modalità di svolgimento della revisione legale**” dove, fra l'altro, si continua a parlare di indipendenza.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Nuovo quadro normativo

Vecchia formulazione

- ▶ **Comma 1:** Il revisore legale deve essere indipendente e non deve essere in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dell'ente sottoposto a controllo.
- ▶ Comma 1 - bis: N/A

NB: I requisiti fondamentali non subiscono sostanziali modifiche viene però fornito un **MAGGIORE DETTAGLIO** è Art. 10

Nuova formulazione

- ▶ **Comma 1:** Il revisore, **nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale (Novità/Rinvio a questioni interpretative)**, non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo decisionale dell'ente sottoposto a controllo.
- ▶ **Comma 1 - bis:** Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. **(Novità)**
- ▶ **Divieti per il revisore:**
- ▶ detenere strumenti finanziari emessi e/o garantiti dall'ente sottoposto a loro revisione;
- ▶ intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali negli organi dell'ente soggetto a revisione o negli organi dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione
- ▶ accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall'ente sottoposto a revisione o enti ad esso collegati, a meno che non si tratti di favori dal valore trascurabile o insignificante agli occhi di «un terzo informato, obiettivo e ragionevole»

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 originario


Elementi chiave dell'art.10 originario:

1. estensione alla “**rete**”;
2. la dialettica “**minaccia/salvaguardia**”;
3. i **corrispettivi** per la revisione legale.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 – Novità Introdotte



1. Estensione alla "rete":

Per "rete" si intende (art. 1 novellato, punto I):

- struttura più ampia cui appartiene un revisore, finalizzata alla cooperazione e
- che persegue chiaramente la condivisione di **utili** o di **costi** o
- è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
- **condivide**:
 - direttive o procedure comuni di controllo della qualità o,
 - una strategia aziendale comune o ,
 - l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o,
 - una parte significativa delle risorse professionali.


Attenzione: se c'è rete, quello che fa un elemento della rete è come se lo facesse il professionista.

Novità: mantenuto l'obbligo di indipendenza e non coinvolgimento nel processo decisionale del soggetto sottoposto a revisione per revisore e **qualsiasi persona in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione** (rinvio a a questioni interpretative).

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 – Novità Introdotte



2. Mantenuto un approccio di cd. minaccia/salvaguardia:

- adozione di misure ragionevoli per garantire che l'indipendenza non sia influenzata da conflitto di interessi, anche solo *potenziali*, relazioni d'affari o di altro genere riguardanti il revisore legale, la sua rete, i membri degli organi di amministrazione, dirigenti, revisori, dipendenti, **qualsiasi persona i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore (Novità/rinvio a questioni interpretative)**;
- divieto di prestare attività di revisione nel caso di rischi di autoriesame, interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, familiarità, minaccia di intimidazione, determinanti da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere con la società di revisione, la sua rete e **qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale (Novità/rinvio a questioni interpretative)** e che non sono gestiti da apposite misure di salvaguardia. Giudizio del terzo informato, obiettivo e ragionevole.



NB:

Conflitto di interesse potenziale inteso come ragionevolmente prevedibile o monitorabile

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 – Novità Introdotte

Divieto di effettuare la revisione in presenza di:

- **rischi** di autoriesame, interesse personale, familiarità, intimidazione;
- determinati da **relazioni** finanziarie, personali, d'affari, di lavoro, di altro genere
- tra la *società e revisore*, società di revisione, rete, persona fisica influente


SE

tenendo conto di misure di salvaguardia il **terzo** informato, obiettivo, ragionevole riterrebbe l'indipendenza compromessa.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 – Novità Introdotte



3. Medesima disciplina del passato in relazione ai corrispettivi per la revisione legale:

La novella non riguarda i criteri di determinazione dei corrispettivi, che vengono confermati:

- divieto di subordinare il corrispettivo a condizioni, risultati della revisione, o alla prestazione di altri servizi della revisione alla società, sue controllate, sue controllanti;
- obbligo di determinare il corrispettivo così da garantire qualità ed affidabilità, determinando:
 - **risorse professionali**
 - **tempi**in funzione di:
 - dimensione, composizione, **rischiosità** di grandezze patrimoniali, economiche, finanziarie;
 - presenza di un bilancio consolidato;
 - preparazione tecnica/esperienza necessaria;
 - necessità di supervisione.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Elementi chiave dell'art. 10 – Novità Introdotte

- La novella riguarda invece:
 - il **divieto di sollecitare o accettare** regali o favori di natura pecuniaria o non pecuniaria da parte della società o da un ente ad essa legato per:
 - revisore, società di revisione, responsabili chiave;
 - dipendenti, collaboratori operanti nella revisione della società;
 - persone legate alle entità citate.

Salvo i casi di valore non significativo (giudizio del terzo)

- Rimando a principi di indipendenza e obiettività:
 - elaborati da ordini e associazioni convenzionate + MEF + CONSOB;
 - da emettere da parte del MEF (sentita CONSOB);
 - ancora da emettere.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Focus su altre novità

Novità: previsione espressa del periodo durante il quale il revisore deve essere indipendente

Periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e **periodo in cui viene eseguita la revisione.**

Es.: conferimento dell'incarico a marzo 2017 per l'esercizio in corso;
Il revisore deve essere indipendente dal 1 gennaio 2017 (per EIP e enti sottoposti a regime intermedio occorre osservare anche le previsioni di cui all'art. 5 Regolamento UE 537/2014).

Novità: disciplina della cd. *revolving door* (precedentemente previsto solo per EIP)

Divieto per revisore, per responsabile chiave (rinvio a questioni interpretative), soci, dipendenti persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore, abilitati alla revisione, di assumere cariche sociali in organi di amministrazione della società che ha conferito l'incarico di revisione né di prestare per tale soggetto lavoro autonomo o subordinato svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo per un anno dalla cessazione dell'attività di revisione/coinvolgimento diretto nell'incarico.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Focus su altre novità

La gestione dell'indipendenza in presenza di operazioni straordinarie:

Nel caso di operazioni straordinarie inclusive nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio:

- Valutazione della nuova situazione dal punto di vista dell'indipendenza.
- Entro tre mesi da progetto di fusione/acquisizione:
 - cessazione di interessi/relazioni che compromettono l'indipendenza;
 - adozione di misure di salvaguardia;
 - (non indicata ma implicita, se necessario, la cessazione per rinuncia).

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Recap delle novità

RECAP novità:

- 1. Puntuale definizione dei soggetti interessati ed estensione:**
 - alle persone in grado di influenzare;
 - alle persone legate ai soggetti interessati (per certi aspetti)
- 2. Chiara definizione dei periodi rilevanti**
- 3. L'anno di decantazione per i revisori di società non EIP**
- 4. Il divieto di sollecitare favori**
- 5. Rimando a emanandi principi**
- 6. Per soci/amministratori di società di revisione:**
 - divieto di partecipare ad una revisione in modo da compromettere indipendenza ed obiettività del responsabile dell'incarico.
- 7. Obbligo di documentare nelle carte di lavoro:**
 - rischi rilevanti per l'indipendenza;
 - misure di salvaguardia adottate.

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Recap delle novità – Documentazione indipendenza

Art. 10 bis (→ nuovo):

Concerne l'attività di *valutazione dei rischi per l'indipendenza*, che deve precedere l'avvio della revisione legale e che obbliga il revisore a *documentare la propria indipendenza* o, eventualmente, i *possibili rischi* ai quali potrebbe essere soggetto, le *contromisure* e le risorse a disposizione.



«Comma 1:

Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, **deve** valutare e documentare:

- a) il possesso dei **requisiti di indipendenza ed obiettività** di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;
- b) l'eventuale **presenza di rischi per la sua indipendenza** e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- c) la **disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse** necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;
- d) nel caso di società di revisione legale, l'**abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione** legale ai sensi del presente decreto.»

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Recap delle novità – Questioni interpretative

Chi sono le persone in grado di influenzare l'esito della revisione legale?



Riferimento: Code of Ethics emanato dallo IESBA nella definizione di «audit team»: «all partners and staff performing the engagement» inclusi i soggetti coinvolti nel controllo di qualità dell'incarico, gli esperti interni e esclusi gli esperti esterni (comunque soggetti a specifiche disposizioni dell'ISA Italia 620)

Cosa si intende per «persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale»?



I soggetti che collaborano in modo continuativo dovrebbero essere assimilati ai dipendenti della società di revisione ai fini della verifica dell'indipendenza. Per i collaboratori occasionali l'indipendenza va valutata con riferimento al singolo incarico. Per lo staff non professionale: rinvio alle procedure interne.

Chi è il «responsabile chiave della revisione legale»?



Definizione contenuta nell'art. 1, lett. i-bis), D. Lgs. 39/2010, così come modificato dal D. Lgs. 135/2016 "responsabile/responsabili chiave della revisione": 1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo (sostanzialmente chi firma la relazione di revisione); 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative").

Novità in materia di deontologia, riservatezza e indipendenza

Indipendenza e obiettività

Spunti di riflessione

- Assente o insufficiente valutazione della **rete**;
- *Insufficiente valutazione* di **rischi di conflitto d'interesse** nella prestazione di altri servizi alla società;
- *Sottovalutazione* dei rischi di:
 - **autoriesame** (servizi fiscali, tenuta della contabilità generale, tenuta del payroll, compilazione del bilancio);
 - **familiarità** (incarichi rinnovati di triennio in triennio);
- *Inadeguata* determinazione dei **corrispettivi** (valori complessivi spesso inadeguati);
- *Mancata documentazione* della sussistenza **dell'indipendenza e delle eventuali misure di salvaguardia richieste**.